

Circolare n. 1
Marzo 2020

Decreto “Cura Italia” del 16.03.2020 Covid-19

Decreto “Cura Italia” del 17.03.2020 Covid-19 (Il decreto sarà oggetto ora di iter parlamentare e seguiranno dunque aggiornamenti)

Si riportano di seguito le misure più significative, introdotte dal **Decreto “Cura Italia” del 17.03.2020 Covid-19**, le quali potrebbero apportare un sostegno economico finanziario all’attività dei consulenti finanziari e ai propri dipendenti. **Si ribadisce che il Decreto dovrà ora seguire il proprio iter parlamentare, dove auspichiamo verranno apportati i necessari chiarimenti e modifiche per le quali Anasf si farà portavoce.**

1. proroga di tutti i versamenti (IVA, contributi previdenziali) in scadenza il 16 marzo ad oggi 20 marzo 2020 (art. 60), salvo ulteriori proroghe;
2. sospensione di tutti gli adempimenti tributari che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (principalmente la dichiarazione IVA). Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (art. 62). La scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica non è stata prorogata e rimane quindi al 31.03.2020;
3. sospensione dei versamenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a:
 - ritenute alla fonte operate nei confronti dei propri dipendenti;
 - IVA;
 - contributi previdenziali e assistenziali e i premi per le assicurazioni obbligatorie.La sospensione opera solo per i consulenti finanziari che nel 2019 hanno dichiarato compensi inferiori a 2 milioni di euro (il limite dei 2 milioni non si applica per i consulenti finanziari residenti nelle province di Bergamo, Cremona Lodi e Piacenza). I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili, a decorrere da maggio 2020 (art. 62).
4. per i consulenti finanziari che nel 2019 hanno conseguito ricavi inferiori **a euro 400.000,00** i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 **non sono assoggettati** alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta (Banca agente) a condizione che nel mese di febbraio il consulente finanziario non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Si tratta di una misura che mira a fornire un piccolo respiro finanziario consentendo l’incasso delle provvigioni al lordo delle ritenute. Le ritenute non subite andranno versate dal CF in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili, a decorrere da maggio 2020 (art. 62);

5. per incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, viene prevista l'introduzione di un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 64);
6. sospesa dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ogni attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione da parte degli uffici degli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc...) (art. 67);
7. sospesi i versamenti (anche rateali) che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativi alle somme dovute in relazione a cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno 2020 (art. 68);
8. differiti i termini -dal 28 febbraio al 31 maggio 2020- per il versamento delle somme relative alle c.d. rottamazioni delle cartelle (art. 68);
9. riconosciuto un **credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020** esclusivamente per i consulenti finanziari che svolgono la propria attività in un ufficio avente **categoria catastale C/1** (art. 65);
10. è stata prevista una detrazione dall'IRPEF lorda nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. La detrazione non può superare i 30.000 euro (art. 66);
11. sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei termini per la notifica dei ricorsi avverso gli atti emessi dell'amministrazione finanziaria (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento). La stessa sospensione si applica anche alla proposizione di atti di appello (art. 83); la sospensione riguarda tutti termini processuali sia in materia civile, che penale, amministrativa e tributaria, salvo eccezioni espressamente previste.
12. viene anche -inspiegabilmente- prorogato di ben due anni il termine di decadenza per la notifica -da parte dell'Agenzia delle Entrate- degli atti accertativi la cui scadenza originaria era quella del 31.12.2020 (art. 167).

Degne di menzione anche alcune misure di aiuto alle imprese che, pur non avendo un carattere squisitamente fiscale, potrebbero avere un impatto per i consulenti finanziari.

1. MISURE ECONOMICHE

Tra le misure di aiuto alle imprese (ricordiamo che i consulenti finanziari sono fiscalmente degli imprenditori individuali) che interessano i consulenti finanziari si evidenziano le seguenti:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 gli importi accordati, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- sono sospese sino al 30 settembre 2020 le rate legate ai mutui e agli altri finanziamenti a rimborso rateale, e il pagamento delle rate o dei canoni di leasing legati all'attività d'impresa (art. 56).

3

2. INDENNIZZO DI 600 EURO, PER IL MESE DI MARZO PER I LAVORATORI AUTONOMI E ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

Il D.L. prevede una indennità di euro 600,00 per alcune categorie di operatori economici (Art. 28). Purtroppo stante la norma attuale i consulenti finanziari e gli agenti di commercio sembrerebbero non rientrare tra i soggetti beneficiari dell'indennità perché iscritti in un'altra forma obbligatoria (Enasarco). In considerazione di questa esclusione ANASF si sta attivando nelle sedi opportune al fine di modificare la norma, tenendo comunque presente che è previsto un ulteriore fondo al quale i consulenti finanziari potrebbero accedere chiamato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", volto a garantire il riconoscimento di una indennità complessiva, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per questo ultimo fondo, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità saranno definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. MISURE PER I CONSULENTI FINANZIARI CON DIPENDENTI

È previsto che i datori di lavoro con dipendenti che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza legata al coronavirus, possono presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario** con causale "emergenza COVID-19" per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19).

La misura può essere attivata da tutti i consulenti finanziari datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa			
Datori di lavoro da 5 a 50 dipendenti	Attivazione procedura sindacale entro 3 giorni dalla comunicazione	Pagamento diretto da parte dell'INPS	Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione
Datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti	Senza stipula accordo sindacale	Pagamento diretto da parte dell'INPS	Il trattamento di integrazione sindacale è pari all'80% della retribuzione

4

È riconosciuta anche per i datori di lavoro operanti nelle Regioni e Province autonome la possibilità di avvalersi della cassa integrazione salariale in deroga (art. 22).

Ovviamente, trattandosi di misure di carattere giuslavoristico, è opportuno che i consulenti finanziari si consultino con il proprio consulente del lavoro al fine di verificare che sussistano tutti i requisiti previste dalle norme per avvalersi del beneficio.

In queste ore è attesa la circolare che disciplina la modalità di accesso alla cassa integrazione, sindacati e imprese sono inoltre in attesa del decreto del ministero del Lavoro con il dettaglio del riparto tra le regioni delle risorse da destinare alla cassa integrazione in deroga.

4. MISURE PER I CONSULENTI FINANZIARI E I PROPRI DIPENDENTI

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata senza limite di età, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di

cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate (Art. 23-24-26).

Le misure riguardano sia i consulenti finanziari, in qualità di lavoratori autonomi iscritti all'INPS, che i propri dipendenti		
Bonus baby-sitting (chiusure scuole)	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS e non	
Congedo e astensione dal lavoro (chiusure scuole)	lavoratori dipendenti	Congedo indennizzato di 15 giorni complessivi in presenza di figli di età fino a 12 anni e senza limiti per figli con disabilità. (verificare che nel nucleo familiare non vi sia altro beneficiario di strumento di sostegno al reddito)
Estensione permessi ex legge 104/92	Lavoratori dipendenti	Incremento, fino a 12 giornate, del numero dei giorni di permesso mensile retribuito art. 33, legge n. 104/1992
Lavoro Agile diritto di precedenza disabili	Lavoratori dipendenti	I lavoratori dipendenti disabili o che abbiano familiari disabili, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
Sorveglianza attiva dei lavoratori	Lavoratori dipendenti	è stata prevista l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato;

5

Inoltre è previsto un **Bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63).

5. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Al fine di fornire un quadro puntuale e sintetico delle misure importanti per l'attività di C.F. si riporta la seguente tabella riepilogativa redatta dalla Fondazione Nazionale Commercialisti e che riguarda il titolo III del presente decreto:

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO MISURA	AGEVOLAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
49	PMI	“Fondo centrale di garanzia PMI”	<ul style="list-style-type: none"> • L’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa; • la garanzia è concessa a titolo gratuito; • sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo; • la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza COVID-19; • la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale”; • incremento a € 40.000 dell’importo di operazioni di microcredito. 	1.5 miliardi per il 2020
54	Lavoratori autonomi e liberi professionisti	Pagamento delle rate relative al mutuo per l’acquisto della prima casa	Estensione per 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto della possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (art. 2, co. 475, L. 244/2007) tramite autocertificazione del calo del fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, per chiusura o restrizione propria attività.	400 milioni per il 2020

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO MISURA	AGEVOLAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
56	Micro, piccole e medie imprese non segnalate dagli intermediari finanziari	“Misure di sostegno finanziario per le imprese che dimostrano di aver avuto un calo totale o parziale dell’attività”	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione della revoca al 30.09.2020 per aperture di credito; • Proroga al 30.09.2020 della scadenza per contratti non rateali; • Sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti. 	1,73 miliardi (sezione speciale del Fondo di Garanzia)
57	Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa emergenza sanitaria	“Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia”	Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all’80%) su interventi di CDP a favore delle banche per facilitare l’erogazione di credito alle imprese danneggiate dalla crisi sanitaria.	500 milioni per il 2020
72	Tutti	“Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese”	Nell’ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE (all’art. 2, comma 1, del D.L. 251/1981), è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime “ <i>de minimis</i> ” – fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in questione.	150 milioni per il 2020
78	Imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura	“Misure in favore del settore agricolo e della pesca”	Fondo per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di	100 milioni per il 2020

ART.	SOGGETTI	ADEMPIMENTO MISURA	AGEVOLAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
			pesca.	
78	Imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura	“Misure in favore del settore agricolo e della pesca”	Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.	-
80	Imprese che investono nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale	“Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo”	Ampliate le risorse destinate ai contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del D.L. n. 112 del 2008.	400 milioni
95	Associazioni e società sportive, professionisti e dilettanti	“Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”	Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.	